SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1560)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 gennaio 1979
(V. *Stampato n.* **2606**)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
(SCOTTI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(MORLINO)

col Ministro del Tesoro
(PANDOLFI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(PRODI)

e col Ministro delle Partecipazioni Statali
(BISAGLIA)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1979

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, recante norme in materia di mobilità dei lavoratori

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, recante norme in materia di mobilità dei lavoratori, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, terzo comma, le parole: quello individuato *sono sostituite dalle seguenti*: quello già individuato ai fini statistici.

All'articolo 3 le parole: in attuazione, *sono sostituite con le seguenti*: a seguito.

Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

Art. 4-*bis*.

La commissione regionale per l'impiego, a seguito di accordi direttamente intercorsi tra le parti sociali ed allo scopo di accelerare le assunzioni dei lavoratori in mobilità, può, in via eccezionale, stabilire deroghe sia in relazione ai criteri previsti dall'articolo 2 in merito alle qualifiche professionali, sia a quanto previsto dall'articolo 4 in merito alle graduatorie di precedenza.

All'articolo 5 le parole: delle agevolazioni, *sono sostituite dalle seguenti*: dei finanziamenti agevolati.

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

L'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, modificata dal decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1978, n. 215, è sostituito dal seguente:

« Nelle aree, ricomprese nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967,

n. 1523, nelle quali si verifichi uno stato di grave crisi dell'occupazione in conseguenza dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, e nelle quali sussistano possibilità di occupazione derivanti da investimenti pubblici per gli impianti, le opere e i lavori anzidetti previsti e finanziati nell'ambito del programma quinquennale di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183, e delle direttive da esso previste, nonchè da altri programmi di opere pubbliche finanziate dallo Stato, dalle regioni o dagli enti locali, può essere concesso ai lavoratori che si renderanno disponibili a seguito del completamento delle opere suddette, il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, fino a un massimo di ventiquattro mesi.

L'accertamento delle condizioni di cui al precedente comma è effettuato dal Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che adotta i conseguenti provvedimenti mediante propri decreti trimestrali.

Le imprese che vengono esentate, ai sensi del n. 2) dell'articolo 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164, dal pagamento del contributo addizionale sull'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti, sono esentate altresì dal pagamento delle ulteriori contribuzioni dovute in relazione agli interventi della Cassa integrazione guadagni.

I nominativi dei lavoratori di cui al primo comma devono essere comunicati dai datori di lavoro interessati, entro quindici giorni dalla data del primo decreto di cui al secondo comma, agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione nel cui ambito territoriale sono compresi i comuni di residenza dei lavoratori stessi, per essere iscritti in una lista speciale, da istituire presso gli Uffici predetti.

Tali liste saranno trasmesse dagli Uffici provinciali del lavoro interessati alle rispettive commissioni regionali per l'impiego le quali, anche sulla base di intese interregio-

nali ed osservati opportuni criteri di proporzionalità, ripartiscono le offerte di lavoro avanzate dalle imprese appaltatrici delle opere e dei lavori di cui al primo comma da svolgersi in una determinata provincia e che non siano state soddisfatte con lavoratori iscritti nella lista della provincia stessa, tra i lavoratori iscritti nelle liste speciali di altre province anche di regioni contermini.

I lavoratori iscritti nelle liste di cui al quarto comma, ancorchè siano cessati dal beneficio della Cassa integrazione guadagni e purchè godano del trattamento speciale di disoccupazione, sono avviati con precedenza presso le imprese appaltatrici delle opere e dei lavori derivanti dagli investimenti pubblici di cui al primo comma da realizzarsi nel territorio delle rispettive province, ovvero, in subordine, di altre province secondo i criteri stabiliti, ai sensi del quinto comma, dalle commissioni regionali per l'impiego.

Le imprese che appaltano i lavori di cui al primo comma sono obbligate ad attenersi ad eventuali clausole, contenute nei capitolati d'appalto, intese ad assicurare il reimpiego dei lavoratori iscritti nelle liste speciali. Le stazioni appaltanti e le imprese appaltatrici sono tenute a comunicare tali clausole ai competenti Uffici provinciali del lavoro, i quali dovranno dare la precedenza ai lavori stessi secondo quanto previsto dalle clausole suddette.

Le sezioni di collocamento che, a causa della indisponibilità di lavoratori iscritti nelle locali liste ordinarie di collocamento, non siano in grado di soddisfare richieste di lavoratori da adibire alla esecuzione di opere e lavori non derivanti dagli investimenti pubblici di cui al primo comma, debbono comunicare le richieste inevase al rispettivo Ufficio provinciale del lavoro che provvederà a soddisfare le richieste stesse avviando lavoratori iscritti nella lista di cui al quarto comma.

Gli avviamenti al lavoro ai sensi dei precedenti commi, ovvero ai corsi di formazione professionale finalizzati alle occasioni di lavoro programmate, eventualmente organizzati e finanziati dalle competenti regioni, sono effettuati dall'Ufficio provinciale del lavoro presso il quale è istituita la lista

di cui al quarto comma, sulla base di apposite graduatorie formate dalla commissione provinciale per il collocamento con l'osservanza dei criteri previsti dall'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in quanto applicabili.

I lavoratori cessano dal beneficio dell'integrazione salariale e perdono il titolo di precedenza qualora rifiutino l'avviamento ai corsi di formazione professionale di cui al nono comma, ovvero non frequentino regolarmente i corsi stessi, ovvero rifiutino l'avviamento ai lavori previsti dai precedenti commi, quando detti lavori si svolgano in un ambito territoriale compreso entro 50 chilometri dal comune di residenza ».

L'articolo 7 è soppresso.

All'articolo 8, primo comma, le parole: articoli 3 e 4, *sono sostituite dalle seguenti*: articoli 3, 4 e 4-*bis; e al secondo comma, le parole*: all'articolo 7, *sono sostituite con le seguenti*: all'articolo 6.

TESTO DEL GOVERNO

Decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 349 del 15 dicembre 1978.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare norme in materia di mobilità dei lavoratori al fine di assicurare il più sollecito reimpiego degli stessi in attività produttive;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali;

DECRETA:

Articolo 1.

Per aziende che ottengano agevolazioni finanziarie a carico dello Stato, ai sensi degli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, devono intendersi quelle che, successivamente alla data di entrata in vigore della legge predetta, abbiano ottenuto provvedimento di concessione con la conseguente erogazione di contributi in conto capitale o finanziamenti a tasso agevolato.

Per agevolazioni, ai sensi del precedente comma, devono intendersi quelle per iniziative industriali previste dalle seguenti disposizioni legislative, soltanto con riferimento all'unità produttiva che ne ha usufruito:

a) articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

b) legge 2 maggio 1976, n. 183, per la disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1980;

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

c) decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sulla disciplina del credito agevolato al settore industriale;

d) legge 30 aprile 1976, n. 374, recante provvidenze a favore dei consorzi e società consortili tra piccole e medie imprese;

e) leggi regionali per interventi di ristrutturazione, riconversione ed ampliamento di impianti industriali, a favore di unità produttive operanti nelle rispettive regioni.

Per settore produttivo ai sensi dell'articolo 24 della legge 12 agosto 1977, n. 675, deve intendersi quello individuato dalla classificazione dell'ISTAT delle attività economiche, identificato con la sottoclasse, oppure, ove necessiti, con la classe secondo la valutazione della commissione regionale per l'impiego.

Articolo 2.

Ai fini delle comunicazioni che le aziende sono tenute a fare alla commissione regionale per l'impiego, ai sensi dell'articolo 24, primo e secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, per qualifica professionale deve intendersi quella individuata sulla base delle mansioni alle quali il lavoratore è stato o sarà effettivamente adibito.

Articolo 3.

La commissione regionale per l'impiego, oltre ai compiti di cui all'articolo 23 della legge 12 agosto 1977, n. 675, assume ogni opportuna iniziativa, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di collocamento della manodopera, diretta a facilitare il reimpiego di lavoratori esuberanti, in aziende non obbligate ai sensi dell'articolo 25 della legge suddetta, secondo la procedura di cui all'articolo 11, penultimo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni, in attuazione di accordi direttamente intercorsi tra le parti sociali o promuovendo eventuali intese per l'attuazione della mobilità interaziendale; gli uffici regionali e provinciali del lavoro debbono mettere a disposizione della commissione le strutture ed il personale occorrente per l'assolvimento dei compiti attribuiti alla stessa.

Articolo 4.

Le graduatorie di precedenza per l'avviamento dei lavoratori previste dall'articolo 25, quarto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, riguardano i lavoratori in possesso della qualifica professionale corrispondente a quella richiesta.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Per settore produttivo ai sensi dell'articolo 24 della legge 12 agosto 1977, n. 675, deve intendersi quello già individuato ai fini statistici dalla classificazione dell'ISTAT delle attività economiche, identificato con la sottoclasse, oppure, ove necessiti, con la classe secondo la valutazione della commissione regionale per l'impiego.

Articolo 2.

Identico.

Articolo 3.

La commissione regionale per l'impiego, oltre ai compiti di cui all'articolo 23 della legge 12 agosto 1977, n. 675, assume ogni opportuna iniziativa, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di collocamento della manodopera, diretta a facilitare il reimpiego di lavoratori esuberanti, in aziende non obbligate ai sensi dell'articolo 25 della legge suddetta, secondo la procedura di cui all'articolo 11, penultimo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni, a seguito di accordi direttamente intercorsi tra le parti sociali o promuovendo eventuali intese per l'attuazione della mobilità interaziendale; gli uffici regionali e provinciali del lavoro debbono mettere a disposizione della commissione le strutture ed il personale occorrente per l'assolvimento dei compiti attribuiti alla stessa.

Articolo 4.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

I lavoratori di cui all'articolo 25, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono avviati al lavoro secondo l'ordine di apposita graduatoria formata con i criteri previsti dall'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in quanto applicabili, dopo l'esaurimento della disponibilità dei lavoratori di cui al comma precedente.

Articolo 5.

Gli organi dello Stato e delle regioni, competenti a disporre la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, daranno immediatamente comunicazione alle commissioni regionali per l'impiego dei provvedimenti adottati nel periodo intercorso tra la data di entrata in vigore della legge 12 agosto 1977, n. 675, e quella di entrata in vigore del presente decreto; successivamente le comunicazioni saranno date di volta in volta contestualmente all'emanazione dei provvedimenti di concessione.

Articolo 6.

A modifica di quanto previsto dall'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, l'accertamento delle condizioni di cui al primo comma dello stesso articolo è effettuato dal Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 4-*bis*.

La commissione regionale per l'impiego, a seguito di accordi direttamente intercorsi tra le parti sociali ed allo scopo di accelerare le assunzioni dei lavoratori in mobilità, può, in via eccezionale, stabilire deroghe sia in relazione ai criteri previsti dall'articolo 2 in merito alle qualifiche professionali, sia a quanto previsto dall'articolo 4 in merito alle graduatorie di precedenza.

Articolo 5.

Gli organi dello Stato e delle regioni, competenti a disporre la concessione dei finanziamenti agevolati di cui all'articolo 1, daranno immediatamente comunicazione alle commissioni regionali per l'impiego dei provvedimenti adottati nel periodo intercorso tra la data di entrata in vigore della legge 12 agosto 1977, n. 675, e quella di entrata in vigore del presente decreto; successivamente le comunicazioni saranno date di volta in volta contestualmente all'emanazione dei provvedimenti di concessione.

Articolo 6.

L'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, modificata dal decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1978, n. 215, è sostituito dal seguente:

« Nelle aree, ricomprese nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, nelle quali si verifichi uno stato di grave crisi dell'occupazione in conseguenza dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, e nelle quali sussistano possibilità di occupazione derivanti da investimenti pubblici per gli impianti, le opere e i lavori anzidetti previsti e finanziati nell'ambito del programma quinquennale di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183, e delle direttive da esso previste, nonchè da altri programmi di opere pubbliche finanziate dallo Stato, dalle regioni o dagli enti locali, può essere concesso ai lavoratori

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

che si renderanno disponibili a seguito del completamento delle opere suddette, il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, fino a un massimo di ventiquattro mesi.

L'accertamento delle condizioni di cui al precedente comma è effettuato dal Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che adotta i conseguenti provvedimenti mediante propri decreti trimestrali.

Le imprese che vengono esentate, ai sensi del n. 2) dell'articolo 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164, dal pagamento del contributo addizionale sull'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti, sono esentate altresì dal pagamento delle ulteriori contribuzioni dovute in relazione agli interventi della Cassa integrazione guadagni.

I nominativi dei lavoratori di cui al primo comma devono essere comunicati dai datori di lavoro interessati, entro quindici giorni dalla data del primo decreto di cui al secondo comma, agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione nel cui ambito territoriale sono compresi i comuni di residenza dei lavoratori stessi, per essere iscritti in una lista speciale, da istituire presso gli Uffici predetti.

Tali liste saranno trasmesse dagli Uffici provinciali del lavoro interessati alle rispettive commissioni regionali per l'impiego le quali, anche sulla base di intese interregionali ed osservati opportuni criteri di proporzionalità, ripartiscono le offerte di lavoro avanzate dalle imprese appaltatrici delle opere e dei lavori di cui al primo comma da svolgersi in una determinata provincia e che non siano state soddisfatte con lavoratori iscritti nella lista della provincia stessa, tra i lavoratori iscritti nelle liste speciali di altre province anche di regioni contermini.

I lavoratori iscritti nelle liste di cui al quarto comma, ancorchè siano cessati dal beneficio della Cassa integrazione guadagni e purchè godano del trattamento speciale di disoccupazione, sono avviati con precedenza presso le imprese appaltatrici delle opere e dei lavori derivanti dagli investimenti pubblici di cui al primo comma da realizzarsi nel territorio delle rispettive province, ovvero, in subordine, di altre province secondo i criteri stabiliti, ai sensi del quinto comma, dalle commissioni regionali per l'impiego.

Le imprese che appaltano i lavori di cui al primo comma sono obbligate ad attenersi ad eventuali clausole, contenute nei capitolati di appalto, intese ad assicurare il reimpiego dei lavoratori iscritti nelle liste speciali. Le stazioni appaltanti e le imprese appaltatrici sono tenute a comunicare tali clausole ai competenti Uffici provinciali del lavoro, i quali dovranno dare la precedenza ai lavori stessi secondo quanto previsto dalle clausole suddette.

Le sezioni di collocamento che, a causa della indisponibilità di lavoratori iscritti nelle locali liste ordinarie di collocamento, non siano in

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 7.

I commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, sono sostituiti dai seguenti:

I nominativi dei lavoratori di cui al primo comma devono essere comunicati dai datori di lavoro interessati, entro 15 giorni dalla data del decreto ministeriale di cui al secondo comma, agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione nel cui ambito territoriale sono compresi i comuni di residenza dei lavoratori stessi, per essere iscritti in una lista speciale, da istituire presso gli Uffici predetti.

Tali liste saranno trasmesse dagli Uffici provinciali del lavoro interessati alle rispettive commissioni regionali per l'impiego le quali, anche sulla base di intese interregionali ed osservati opportuni criteri di proporzionalità, ripartiscono le offerte di lavoro avanzate dalle imprese appaltatrici delle opere e dei lavori di cui al primo comma da svolgersi in una determinata provincia e che non siano state soddisfatte con lavoratori iscritti nella lista della provincia stessa, tra i lavoratori iscritti nelle liste speciali di altre province anche di regioni contermini.

I lavoratori iscritti nelle liste di cui al quarto comma sono avviati al lavoro con precedenza presso le imprese appaltatrici delle opere e dei lavori derivanti dagli investimenti pubblici di cui al primo comma da realizzarsi nel territorio delle rispettive province ovvero, in subor-

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

grado di soddisfare richieste di lavoratori da adibire alla esecuzione di opere e lavori non derivanti dagli investimenti pubblici di cui al primo comma, debbono comunicare le richieste inevase al rispettivo Ufficio provinciale del lavoro che provvederà a soddisfare le richieste stesse avviando lavoratori iscritti nella lista di cui al quarto comma.

Gli avviamenti al lavoro ai sensi dei precedenti commi, ovvero ai corsi di formazione professionale finalizzati alle occasioni di lavoro programmate, eventualmente organizzati e finanziati dalle competenti regioni, sono effettuati dall'Ufficio provinciale del lavoro presso il quale è istituita la lista di cui al quarto comma, sulla base di apposite graduatorie formate dalla commissione provinciale per il collocamento con l'osservanza dei criteri previsti dall'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in quanto applicabili.

I lavoratori cessano dal beneficio dell'integrazione salariale e perdono il titolo di precedenza qualora rifiutino l'avviamento ai corsi di formazione professionale di cui al nono comma, ovvero non frequentino regolarmente i corsi stessi, ovvero rifiutino l'avviamento ai lavori previsti dai precedenti commi, quando detti lavori si svolgano in un ambito territoriale compreso entro 50 chilometri dal comune di residenza ».

Articolo 7.

Soppresso.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

dine, di altre province secondo i criteri stabiliti, ai sensi del quinto comma, dalle commissioni regionali per l'impiego.

I lavoratori stessi potranno altresì essere avviati ad appositi corsi di formazione professionale finalizzati alle occasioni di lavoro programmate, eventualmente organizzati e finanziati dalle competenti regioni.

Le sezioni di collocamento che, a causa della indisponibilità di lavoratori iscritti nelle locali liste ordinarie di collocamento, non siano in grado di soddisfare richieste di lavoratori da adibire alla esecuzione di opere e lavori, non derivanti dagli investimenti pubblici di cui al primo comma, debbono comunicare le richieste inevase al rispettivo Ufficio provinciale del lavoro che provvederà a soddisfare le richieste stesse avviando lavoratori iscritti nella lista di cui al quarto comma.

Gli avviamenti al lavoro o ai corsi di formazione professionale ai sensi dei precedenti commi sono effettuati dall'Ufficio provinciale del lavoro presso il quale è istituita la lista di cui al quarto comma, sulla base di apposite graduatorie formate dalla commissione provinciale per il collocamento con l'osservanza dei criteri previsti dall'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in quanto applicabili.

I lavoratori cessano dal beneficio dell'integrazione salariale e perdono il titolo di precedenza qualora rifiutino l'avviamento ai lavori previsti dai precedenti commi ovvero ai corsi di formazione professionale di cui al settimo comma, ovvero non frequentino regolarmente i corsi stessi.

Articolo 8.

Le attività svolte dalle commissioni regionali per l'impiego e dagli Uffici del lavoro nonchè i provvedimenti conseguentemente adottati, posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 agosto 1977, n. 675, che siano conformi a quanto previsto dai precedenti articoli 3 e 4, si intendono validi a tutti gli effetti.

Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano anche ai lavoratori già iscritti nelle liste speciali in applicazione dei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501.

Articolo 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 8.

Le attività svolte dalle commissioni regionali per l'impiego e dagli Uffici del lavoro nonchè i provvedimenti conseguentemente adottati, posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 agosto 1977, n. 675, che siano conformi a quanto previsto dai precedenti articoli 3, 4 e 4-*bis*, si intendono validi a tutti gli effetti.

Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano anche ai lavoratori già iscritti nelle liste speciali in applicazione dei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501.

Articolo 9.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 13 dicembre 1978.

PERTINI

ANDREOTTI — SCOTTI — MORLINO — PANDOLFI — PRODI — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)